

## IL RETTORE

- VISTO** lo Statuto di Autonomia della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 59 in data 12 marzo 1998 e successive modificazioni;
- VISTO** il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 11738 del 18 settembre 2001 e successive modificazioni;
- VISTI** i Bandi di concorso regionali per l'anno accademico 2020/2021 approvati con proprio precedente Decreto n. 18893 del 11 maggio 2020, emanati nelle more della deliberazione della Giunta regionale lombarda "Determinazioni in merito alle modalità ed alle previsioni minime di finanziamento per l'assegnazione dei benefici a concorso per il Diritto allo Studio Universitario a.a. 2020/2021";
- PRESO ATTO** della deliberazione della Giunta regionale lombarda n. XI / 3389 del 20 luglio 2020 "Determinazioni in merito alle modalità ed alle previsioni minime di finanziamento per l'assegnazione dei benefici a concorso per il Diritto allo Studio Universitario a.a. 2020/2021 ed ulteriori disposizioni relative alle misure straordinarie conseguenti alla pandemia da Covid 19", che tiene conto delle disposizioni contenute nel Decreto Ministeriale 9 maggio 2020 n. 65 relative all'aggiornamento degli indicatori ISEE/ISPE e dell'importo delle borse di studio per l'anno accademico 2020/2021;
- RITENUTA** la necessità di aggiornare i Bandi di concorso pubblicati con proprio precedente Decreto n. 18893 del 11 maggio 2020 con le disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale lombarda n. XI / 3389 del 20 luglio 2020,

## DECRETA

### Art.1

I Bandi di concorso regionali per Borsa di studio, Integrazioni alle borse di studio per disabilità e mobilità internazionale, Sovvenzione straordinaria, Servizio alloggio e Servizio ristorazione per l'anno accademico 2020/2021, vengono aggiornati sulla base delle seguenti disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale lombarda n. XI / 3389 del 20 luglio 2020 "Determinazioni in merito alle modalità ed alle previsioni minime di finanziamento per l'assegnazione dei benefici a concorso per il Diritto allo Studio Universitario a.a. 2020/2021 ed ulteriori disposizioni relative alle misure straordinarie conseguenti alla pandemia da Covid 19":

#### **Paragrafo 1.2 Borse di Studio per gli iscritti al primo anno e per gli iscritti ad ogni anno dei Corsi di Dottorato**

L'Università IULM mette a concorso:

**Studenti IULM:** n. 60 Borse di Studio per studenti iscritti per la prima volta al primo anno per l'a.a. 2020/2021 ai Corsi di laurea e laurea magistrale e a tutti gli anni di corso regolare dei Corsi di dottorato di ricerca (se non beneficiari di Borsa di Studio di cui al Decr. Min. 224/1999 e assegni di ricerca di cui alla L. 27/12/1997, n. 449).

L'assegnazione delle Borse di Studio a favore degli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea iscritti ai Corsi di laurea potrà avvenire nel rispetto delle disposizioni regionali di cui al decreto della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro n. 21650 del 13/11/2002.

**Studenti Carlo Bo:** n. 5 Borse di Studio per studenti iscritti per la prima volta al primo anno per l'a.a. 2020/2021 ai Corsi di Mediazione linguistica. L'assegnazione dei benefici a favore degli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea iscritti ai Corsi di Mediazione potrà avvenire nel rispetto delle disposizioni regionali di cui al decreto della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro n. 21650 del 13/11/2002.

### Paragrafo 1.3 Borse di Studio per gli iscritti ad anni successivi al primo

L'Università IULM mette a concorso:

**Studenti IULM:** n. 190 Borse di Studio per studenti iscritti ad anni successivi al primo per l'a.a. 2020/2021 ai Corsi di laurea e laurea magistrale.

**Studenti Carlo Bo:** n. 16 Borse di Studio per studenti iscritti ad anni successivi al primo per l'a.a. 2020/2021 ai Corsi di Mediazione linguistica.

### Paragrafo 3.4 Requisito di merito ex post per studenti iscritti al secondo anno dei Corsi di mediazione linguistica, di laurea e laurea magistrale

#### 3.4.1 Numero di crediti

Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo dei Corsi di Mediazione linguistica, di laurea e di laurea magistrale devono aver complessivamente conseguito nell'attuale corso di studi il numero di crediti formativi specificato nella seguente tabella, derivante da esami **sostenuti e verbalizzati entro il 10 agosto 2020**:

<b>Crediti formativi da acquisire entro il 10 agosto 2020</b>			
<b>Corsi di studio</b>	<b>Anno di corso</b>		
	<b>2°</b>	<b>3°</b>	<b>Ultimo semestre (1 anno fuori corso)</b>
Laurea e Diploma in Mediazione	35	90	150
Laurea magistrale (*)	45	==	90

**Importante:** Il numero dei crediti formativi necessari per accedere alla graduatoria relativa alla borsa di studio è calcolato in riferimento ai crediti formativi previsti per ciascun anno accademico trascorso, a partire dall'anno di prima immatricolazione **assoluta** per ciascun livello di studi, comprendendo anche gli anni accademici nei quali lo studente ha ripetuto, per qualsiasi motivo, uno stesso anno di iscrizione.

Per i Corsi di Mediazione linguistica, di laurea e di laurea magistrale il cui numero di crediti annui sostenibili si discosti dal numero di crediti sostenibili fissati dal D.M. 270/04 (60 crediti annui), si applica per la determinazione del requisito di merito un criterio proporzionale al requisito di merito previsto nella tabella sopra indicata, arrotondato per difetto.

Gli esami sostenuti, riconosciuti validi per la determinazione del requisito di merito posseduto, sono quelli specificatamente indicati nel piano di studio proposto dalla Facoltà, o nel piano di studio proposto dallo studente e già approvato, alla data di presentazione della domanda, dal Consiglio di Facoltà, ai sensi della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

**I crediti derivanti da attività o esami precedenti l'immatricolazione (per esempio il riconoscimento di certificazioni linguistiche) non sono considerati validi ai fini del requisito di merito, anche se riconosciuti e inseriti nel piano studi dello studente.**

Gli studenti che si iscrivono al secondo anno di studi (ovvero le matricole dell'a.a. 2019-20) e che non raggiungono i crediti previsti al 30 novembre, come previsto dall'art. 6 comma 3 del DPCM 9 aprile 2001, sono tenuti a restituire la prima rata della Borsa di studio. Il medesimo comma 3 stabilisce inoltre che *“Le Regioni, le province autonome e gli organismi regionali di gestione, in casi eccezionali, possono differire di non oltre tre mesi il termine previsto per il conseguimento dei livelli minimi di merito richiesti per evitare la revoca.”*

A tal fine, considerata l'eccezionalità della situazione dell'a.a. 2019/20 a seguito delle misure emergenziali conseguenti alla pandemia da COVID 19, si conviene sull'opportunità per i soggetti gestori di rinviare la verifica del conseguimento dei crediti al **28 febbraio 2021**. Perciò, ai soli fini del mantenimento della quota di acconto della Borsa di studio del primo anno (2019/2020), il livello dei crediti richiesti può essere conseguito entro la data del 28 febbraio 2021.

#### **Paragrafo 4.2 Limiti reddituali e patrimoniali**

Per essere considerati in possesso del requisito di reddito necessario per la richiesta di assegnazione della borsa di studio, gli studenti devono avere, relativamente ai redditi del 2018 e alla situazione patrimoniale del 2018, un ISEE universitario il cui:

- indicatore di situazione patrimoniale equivalente I.S.P.E. (ricavato dividendo il valore I.S.P. presente sull'Attestazione per la scala di equivalenza) non sia superiore a **€ 50.000,00**.
- indicatore di situazione economica equivalente (I.S.E.E.) universitario non sia superiore a **€ 23.000,00**.

#### **Paragrafo 5.1 Fasce di reddito**

In base al valore ISEE universitario, entro il limite indicato al punto 4.2, si determinano tre fasce di reddito:

	Valore ISEE universitario	
	da	a
Prima fascia	€ 0,00	€ 14.420,31
Seconda fascia	€ 14.420,32	€ 17.709,34
Terza fascia	€ 17.709,35	€ 23.000,00

#### **Paragrafo 5.2 Provenienza geografica**

**Revisione della condizione di studente fuori sede nel contesto emergenza da COVID 19 in relazione all'effettiva ripresa delle attività didattiche in presenza.**

Con riferimento all'a.a. 2020/2021, tenendo conto della fase di transizione conseguente alla epidemia COVID-19, la definizione di **studente fuori sede** - residente in un luogo distante dalla sede del corso frequentato e che per tale motivo prende alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti – si applica anche per un periodo inferiore a 10 mesi, purché non inferiore a 4 mesi, fatte salve ulteriori disposizioni statali in materia.

### Paragrafo 5.3.1 Importi di Borsa di Studio per iscritti ad anni di corso regolare

L'ammontare delle Borse di Studio, comprensivo del rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio, è così definito combinando le fasce di reddito e la provenienza geografica:

<b>Studenti in sede</b>			
1 <sup>a</sup> Fascia	<b>€ 2.007,00</b>	+	un pasto giornaliero gratuito per un totale di <b>€ 2.719,00</b>
2 <sup>a</sup> Fascia	<b>€ 1.544,00</b>	+	un pasto giornaliero gratuito per un totale di <b>€ 2.256,00</b>
3 <sup>a</sup> Fascia	<b>€ 1.220,00</b>	+	un pasto giornaliero gratuito per un totale di <b>€ 1.932,00</b>
<b>Studenti Pendolari</b>			
1 <sup>a</sup> Fascia	<b>€ 2.213,00</b>	+	un pasto giornaliero gratuito per un totale di <b>€ 2.925,00</b>
2 <sup>a</sup> Fascia	<b>€ 1.748,00</b>	+	un pasto giornaliero gratuito per un totale di <b>€ 2.460,00</b>
3 <sup>a</sup> Fascia	<b>€ 1.421,00</b>	+	un pasto giornaliero gratuito per un totale di <b>€ 2.133,00</b>
<b>Studenti Fuori Sede</b>			<b>ospiti presso le Residenze universitarie IULM dal 1° settembre 2020 al 31 luglio 2021</b>
1 <sup>a</sup> Fascia	<b>€ 2.163,00</b>	+	alloggio a condizioni agevolate + un pasto giornaliero gratuito per un totale di <b>€ 5.278,00</b>
2 <sup>a</sup> Fascia	<b>€ 1.577,00</b>	+	alloggio a condizioni agevolate + un pasto giornaliero gratuito per un totale di <b>€ 4.692,00</b>
3 <sup>a</sup> Fascia	<b>€ 1.014,00</b>	+	alloggio a condizioni agevolate + un pasto giornaliero gratuito per un totale di <b>€ 4.129,00</b>
<b>Studenti Fuori Sede</b>			<b>ospiti presso altri alloggi pubblici o privati durante l'a.a. 2020/2021</b>
1 <sup>a</sup> Fascia	<b>€ 4.566,00</b>	+	un pasto giornaliero gratuito per un totale di <b>€ 5.278,00</b>
2 <sup>a</sup> Fascia	<b>€ 3.980,00</b>	+	un pasto giornaliero gratuito per un totale di <b>€ 4.692,00</b>
3 <sup>a</sup> Fascia	<b>€ 3.417,00</b>	+	un pasto giornaliero gratuito per un totale di <b>€ 4.129,00</b>

### Paragrafo 5.4 Alloggio a condizioni agevolate

85 studenti, iscritti all'Università IULM, richiedenti la Borsa di studio regionale per l'a.a. 2020/2021, in possesso di tutti i requisiti per l'assegnazione della borsa medesima, saranno ammessi in Residenza previo versamento di **€ 677,00** a copertura totale del servizio, da settembre 2020 a luglio 2021.

Agli studenti che risulteranno beneficiari di Borsa di studio per l'a.a. 2020/2021, anche a seguito di graduatoria di ampliamento, sarà detratta, dall'ammontare della Borsa di studio, la somma di **€ 2.403,00**.

Agli studenti che, anche a seguito di graduatoria di ampliamento, dovessero rimanere idonei non beneficiari, sarà richiesto il rimborso della retta annuale fruita, pari a **€ 2.403,00**.

Per gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno, qualora raggiungano un numero di crediti sufficiente solamente alla conferma della prima rata di Borsa di Studio, il servizio alloggio a condizioni agevolate sarà riconosciuto nella misura del 50%. A tali studenti verrà pertanto richiesto il rimborso della somma di **€ 1.201,50** per rette.

Per gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno, qualora non raggiungano un numero di crediti sufficiente alla conferma della prima rata di Borsa di Studio, verrà richiesto il rimborso della somma di **€ 2.403,00** per rette.

*Lo studente che risulterà beneficiario di Borsa di Studio e che darà le dimissioni anticipatamente non ha diritto al rimborso della quota di ospitalità a condizioni agevolate non fruita.*

### 6.1.1 Studenti portatori di handicap

Qualora il beneficiario appartenga alle categorie di cui all'art. 2 della legge 30 marzo 1971, n.118, oppure ad altre categorie di disabili tutelate dalla legge, con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% l'importo annuale della Borsa di Studio può essere elevato sino ad un massimo di **€ 2.821,00** per studenti considerati in sede, di **€ 4.014,00** per studenti considerati pendolari e **€ 7.353,00** per studenti considerati fuori sede.

### Art.2

Le disposizioni di cui all'articolo 1 saranno pubblicate sul portale d'Ateneo nella sezione Agevolazioni economiche.

**Il Rettore**  
**Prof. Gian Battista Canova**



Milano, 22 luglio 2020

Reg.to al n. 18971